



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, nella persona del giudice unico dott. Francesco Paganini, ha pronunciato la presente

SENTENZA ex art 281 sexies

nella causa iscritta al n. /2015 del Ruolo Generale promossa

da

██████████ ██████████ ██████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ dal quale é
rappresentato e difeso;

- attore -

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████), elettivamente
domiciliato in ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv.
██████████ dal quale é rappresentato e difeso;

- convenuto -

conclusioni delle parti

le parti si riportano alle conclusioni già rassegnate

i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;

Motivi della decisione

Gli attori nella loro indicata qualità di soggetti contraenti e fideiussori in relazione ad un contratto di mutuo bancario stipulato con atto notarile in data 30.7.2003 per un importo capitale di € 125mila, hanno sostenuto l'illiceità dello stesso contratto in quanto contenente previsioni usuarie.

La Banca si è costituita eccependo come i fideiussori non potessero sollevare eccezioni in merito all'obbligazione garantita: peraltro per parecchio tempo gli attori avevano onorato la loro obbligazione di pagamento con ciò, di fatto, riconoscendo la legittimità dell'obbligazione.



Istruita la causa mediante CTU, precisate le conclusioni come in atti la stessa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza di p.c. innanzi al giudice ora titolare del fascicolo.

La domanda attrice è fondata e meritevole di accoglimento.

Invero in forza delle previsioni contrattuali sottoscritte anche dai fideiussori per cui gli stessi sono chiamati al pagamento di tutti gli oneri pattuiti, si deve affermare la piena legittimazione degli stessi alla promozione del presente giudizio

Infatti la CTU svolta ha accertato come conteggiando L' applicazione della penale per anticipata estinzione, 2% del capitale, vi sarebbe un superamento del tasso soglia, con una previsione d'interessi (dovendosi pacificamente ricomprendere in tale voce tutti gli importi necessari ed obbligatoriamente dovuti dalla parte finanziata).

Non vi sono ragioni per escludere dal conteggio finale di TAEG la penale per anticipata estinzione.

I calcoli del CTU sono corretti e non adeguatamente contestati dalla parte convenuta: ciò che non appare condivisibile sarebbero le conclusioni del CTU, di valutazione prettamente interpretativa, per cui non essendo stata pagata la penale, tale previsione costituirebbe semplicemente una nullità relativa della clausola.

Tale assunto non appare corretto.

A prescindere dalla circostanza che in corso di giudizio gli attori avrebbero anticipatamente estinto il mutuo, con applicazione in concreto della relativa penale, per la configurazione di un contratto ab origine usuraio è sufficiente l'impegno, la promessa di pagamento di interessi da considerarsi usuari non necessitando il relativo ed effettivo pagamento.

Ora a prescindere all'effettiva anticipata estinzione del mutuo, pacifica la circostanza che la penale prevista sul punto rientri nel conteggio del TAEG, il contratto in esame era originariamente usuraio. Conseguentemente la domanda attrice deve essere accolta.

Trattandosi di rapporto contrattuale geneticamente usuraio, per legge non sono dovuti gli interessi, né può accogliersi alcuna delle richieste subordinate formulate dalla Banca.

La banca convenuta deve essere condannata a restituire agli attori tutti gli importi ricevuti in eccedenza al puro importo capitale di € 125mila, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo nonché le spese di CTU e quelle di lite, liquidate.

PQM





Condanna la Banca convenuta a restituire agli attori tutti gli importi ricevuti in relazione al contratto di mutuo di cui è causa, ad esclusione del solo importo capitale di € 125mila, nonché a rifondere le spese di CTU e quelle di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori.

Busto Arsizio, il 26.01.18

Il Giudice

Dott. Francesco Paganini

